




DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ORIGINE E DEI VISTI PER L'ESTERO

FAQ



Scopo del documento

Questo documento raccoglie un set di prime domande e relative risposte acquisite dall'Unioncamere successivamente alla pubblicazione delle nuove disposizioni.

La sua diffusione ha lo scopo di fornire indicazioni a tutti gli Uffici estero camerali sulle principali questioni emerse, considerate rilevanti e di comune interesse.

Si tratta di una prima edizione e l'intenzione è quella di continuare a selezionare quesiti e risposte sul tema, implementando l'attuale raccolta, al fine di condividere con la rete degli Uffici camerali linee di indirizzo comuni con l'obiettivo principale di armonizzare procedure, modalità e comportamenti che regolano il Servizio erogato alle imprese.

DOMANDE E RISPOSTE

COMPETENZA TERRITORIALE

1. Lo spedizioniere può operare solo per le imprese della propria provincia?

In linea generale, se lo spedizioniere agisce solo come intermediario (firma in casella 9) e non figura come speditore, può agire presso qualsiasi Camera. Se invece agisce per conto (firmando l'istanza e figurando in casella 1) può operare solo presso la Camera dove ha la propria sede legale (come i rappresentanti fiscali).

UTILITÀ DEL CERTIFICATO DI ORIGINE

Certificati con prima destinazione Italia

2. Le imprese devono richiederli ai propri fornitori solo se hanno la certezza che la merce sarà riesportata o possono richiederli come prassi per eventuali future necessità?

La valutazione dell'esigenza del rilascio spetta alle imprese che, in ogni caso, dovranno sempre dichiarare che la merce è destinata a una futura riesportazione.

3. Quali controlli deve eseguire la Camera?

E' sufficiente che la Camera verifichi che in casella 2 figuri la menzione "all'ordine", oltre che farsi dichiarare che il rilascio è richiesto in vista di una futura esportazione.

4. La dichiarazione deve essere dell'acquirente italiano o del richiedente il certificato di origine?

Alla Camera la dichiarazione deve essere presentata dal richiedente il CO, ma l'utente deve a sua volta acquisire la dichiarazione dal suo cliente poiché potrebbe essere oggetto di controllo a campione.

5. La Camera deve accertare, a campione, che la merce sia stata effettivamente esportata?

In linea generale basta acquisire la richiesta del cliente, ma la Camera può comunque decidere fin dove spingersi nel controllo.

6. Nei casi di fattura nazionale con destinazione merci all'estero si deve agire con prima destinazione Italia in casella 2)?

No, la casistica di fatturazione Art. 8 – DPR n. 633/72 continua ad essere gestita in base alla regola di triangolazione nazionale, con l'indicazione in casella 1) dei due soggetti nazionali interessati (formula per conto) e la sola indicazione della destinazione estera (presente in fattura) in caselle 2). In tal caso, infatti, i beni vengono spediti dall'Italia direttamente verso la destinazione estera.

CARATTERISTICHE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEI FORMULARI

7. A seguito dell'entrata in vigore dell'obbligo di presentazione della domanda in modalità telematica a partire dal 1 giugno 2019, sarà necessario implementare le procedure con l'apposizione del timbro scansionato?

La domanda telematica non impone il timbro scansionato sul CO (che entra in campo invece con la stampa in azienda). Sarebbe comunque opportuno, ove possibile, procedere in tal senso, come stanno facendo in genere tutti i Paesi.

REDAZIONE DEI FORMULARI

8. Qualora fosse necessario effettuare una correzione, come occorre procedere?

In caso di richiesta cartacea, la correzione e la relativa firma vanno apposte sul modulo rosa.

In caso di certificato richiesto telematicamente, il modulo può essere stampato e le correzioni apposte sui documenti stampati (domanda e certificato).

Si tratta comunque di situazioni residuali in quanto, con l'avanzare della procedura telematica, se il contenuto del CO cambia nella sua sostanza (ad es. con aggiunta/eliminazione di merce) il certificato deve essere annullato e rimesso.

Casella 1: “Speditore”

9. Quali documenti devono essere acquisiti in caso di rilascio “per conto”?

Il richiedente deve presentare la delega del soggetto che fattura all'estero con menzione del numero della fattura di vendita e del destinatario finale.

Casella 2: “Destinatario”

10. Le nuove disposizioni prevedono la possibilità di indicare il solo destinatario finale, se di un Paese diverso da quello dell'acquirente. Come si agisce se i soggetti (acquirente e destinatario finale) sono nello stesso Paese?

In tale condizione anche in precedenza era ammessa l'indicazione dell'ultimo destinatario.

11. Certificati "all'ordine": è il caso della merce spedita in fiera o comunque per la quale non viene emessa una fattura né di vendita né proforma?

Non solo, sono tutti i casi in cui non si vuole menzionare il destinatario anche per motivi commerciali.

Casella 4: “Informazioni riguardanti il trasporto”

12. Le indicazioni riguardanti il trasporto, pesi, imballi ecc., devono necessariamente comparire sulla fattura o è possibile accettare anche la packing list?

E' ammessa anche l'indicazione in packing list, se presentata insieme alla fattura.

Casella 6: “Numero d'ordine, marche, numeri, quantità e natura dei colli, denominazione delle merci”

13. Qualora lo spazio in casella 6 non sia sufficiente per la descrizione delle merci, la soluzione 1. prevede l'utilizzo di più moduli e la citazione “segue certificato di origine numero.....”. Come si agisce nella pratica?

Al momento della compilazione, l'impresa non è a conoscenza del numero seriale. Pertanto dovrebbe essere la Camera ad inserirlo in uno spazio apposito (anche in casella 8).

Resta, comunque, sempre valida l'altra soluzione (ossia l'indicazione “secondo fattura allegata”).

14. Nella descrizione della merce possono essere inserite diciture quali "biologico", "OGM free", "cold stored", ecc..?

Preferibilmente no. Qualora fosse imposto da esigenze commerciali, l'impresa dovrebbe presentare una dichiarazione aggiuntiva sulle caratteristiche dei prodotti e comunque tali indicazioni devono sempre essere presenti anche in fattura.

15. E' ammessa l'indicazione delle varietà dei frutti o delle piante, come apple trees variety gala, stark red delicious, ecc. (che compaiono anche in fattura)?

Si, non ci sono motivi ostativi

16. E' necessario inserire una designazione commerciale utile anche alla corretta classificazione doganale del bene?

Sarebbe auspicabile, ma è prioritario che la descrizione sia soprattutto esplicativa del bene che si sta esportando e non generica quanto la classifica doganale.

17. Sono accettabili le descrizioni che riportano solo un elenco di codici (come avviene spesso ad es. per i ricambi)?

I soli codici non possono essere sufficienti; si certifica l'origine di beni che tutti devono saper riconoscere ed i codici non sono di per sé esplicativi.

La Domanda

FRONTE DELLA DOMANDA

a) **Caselle 1-9:**

18. Cosa s'intende per soggetti incaricati di istruire l'istanza?

Possono esserci intermediari (agenzie, commercialisti, spedizionieri) abilitati a presentare la domanda tramite Cert'ò, ma la firma dell'istanza è sempre a cura dell'impresa.

RETRO DELLA DOMANDA

Paragrafo 1: se la merce è interamente di origine dell'UE

19. Si può accettare l'indicazione del solo Paese di produzione?

Sì, ma la Camera dovrà fornire precise informazioni alle imprese, anche sotto il profilo delle responsabilità, poiché in caso di controllo a campione l'onere della prova è a carico del richiedente.

Paragrafo 3: se la merce non è di origine dell'UE**20. In tema di documenti giustificativi dell'origine per merci terze, quali sono i soggetti che possono usufruire della semplificazione e presentare una DSAN?**

Tale pratica è concessa agli AEO (operatori economici autorizzati), agli Esportatori Autorizzati, agli iscritti al Rex e a Italiancom.

Rispetto a tali dichiarazioni, la Camera può agire con successivi controlli a campione.

21. L'art. 8 riporta un elenco tassativo di documenti probatori mentre all'art. 11 si menziona qualsiasi altro documento ritenuto accettabile. La valutazione spetta alla Camera?

Se la Camera esercita l'attività di controllo a campione, può stabilire nel proprio regolamento per i controlli quali documenti possono essere presentati in via residuale rispetto a quelli indicati nelle disposizioni.

RILASCIO E AUTENTICA**22. Come si procede qualora l'attività in visura non fosse totalmente compatibile con il prodotto oggetto della richiesta? Occorre pretendere l'aggiornamento dell'attività al Registro Imprese?**

Il rilascio del CO non è subordinato alla modifica del RI, anche perché potrebbero esserci operazioni occasionali, ma l'utente va invitato a farlo soprattutto se diventa attività abituale.

AGEVOLAZIONI E INTERDIZIONI**Rilascio di un certificato di origine a posteriori****23. Per il rilascio del CO a posteriori, si deve tener conto della data della fattura?**

In linea di principio, per il CO a posteriori fa fede la data della fattura. Se però le merci sono ancora in corso di spedizione, benché la data della fattura sia antecedente, deve essere rilasciato un certificato ordinario, acquisendo la dichiarazione che le merci si trovano in spedizione in quel momento.

Correnti regolari, continue e uniformi di esportazione

24. Come si traduce dal punto di vista operativo la facilitazione per i soggetti che mantengono correnti continue e regolari di esportazione?

La dichiarazione di origine viene resa un'unica volta, per un periodo di norma pari ad un anno, e non singolarmente nella richiesta di ogni operazione di esportazione.

25. I consorzi che riesportano merci conferite dai soci (ad es. frutta) possono rilasciare un'unica dichiarazione annuale?

Sì, ma devono essere inclusi nei controlli a campione.

CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI DIVERSE

Raccomandazioni generali

26. I visti e le certificazioni per l'estero sono soggetti a bollo?

Su questo tema si richiama la risposta dell'Agenzia Entrate ad un interpello della Camera di Bologna che conferma l'esenzione. Il documento è consultabile al link seguente:

http://www.unioncamere.net/commercioEstero/certificati/documents/All_RispostaAgenziaEntratesuInterpelloCdCBologna-BolloAttiEstero2018.pdf

Visti

27. Per l'apposizione del visto poteri di firma è sufficiente fare la visura o occorre avere anche lo specimen depositato?

La visura è sufficiente, in quanto la Camera deve verificare che il soggetto abbia poteri di firma per conto dell'impresa e non la corrispondenza grafica della firma.

28. Come si identifica il firmatario di cui controllare i poteri?

Le istanze devono essere tutte corredate dal documento d'identità.

29. Il testo del timbro poteri di firma si riferisce genericamente al sottoscrittore. Cosa cambia in caso di firma multipla?

Rispetto al precedente (che riportava nome e cognome del sottoscrittore) il testo del timbro è stato semplificato. In caso si abbia più di un firmatario, è opportuno procedere ad una integrazione con l'indicazione del nome e del cognome del soggetto di cui si certificano i poteri di firma. In tal senso, particolare attenzione va prestata qualora si debba vistare un documento che riporta la firma anche della controparte estera perché la Camera deve farsi garante soltanto per i poteri del soggetto appartenente all'impresa italiana.

30. Come si deve procedere in caso di visti su documenti trasmessi per via telematica quindi con firma scansionata?

*I documenti devono essere firmati digitalmente (con nominativo visibile del firmatario), quindi l'aspetto formale è rispettato.
La firma scansionata è richiesta esclusivamente per la validità verso l'estero.*

Fatture

31. Così come per i visti, anche per le fatture è richiesta la firma scansionata?

Per la normativa italiana sarebbe sufficiente la firma digitale (con nominativo visibile), ma trattandosi di documenti a valere all'estero, è richiesta una firma scansionata riconoscibile dall'Autorità estera.

Dichiarazioni di origine

32. Il divieto di visto delle dichiarazioni di origine, se non accompagnate da relativo CO, si riferisce a qualsiasi indicazione di origine (made in, semplice indicazione del nome del Paese a fianco dell'articolo, ecc.?)

Rientra in questa fattispecie qualsiasi dichiarazione che fa esplicito riferimento alla parola "origine". Solo escluse le dichiarazioni di made in e di produzione.

Attestati di libera vendita

33. Il modello di attestato di libera vendita è proposto in italiano e inglese. E' possibile rilasciare l'attestato in una lingua diversa?

Sì, la Camera può sostituire la versione in lingua inglese con quella richiesta dall'utente, mantenendo il medesimo contenuto. In ogni caso, nel modulo è specificato che per l'Ente emittente fa fede la versione in lingua italiana.

RACCOMANDAZIONI GENERALI

34. In caso di dichiarazioni false o mendaci, va fatta la segnalazione alla Procura della Repubblica?

Tale fattispecie non è disciplinata dalle specifiche disposizioni sul rilascio dei documenti per l'estero. Pertanto, si rimanda a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e alle disposizioni relative del codice penale, nonché al regolamento della Camera sui controlli a campione che dovrà stabilire come e quando attivare tali segnalazioni.

MISURE TRANSITORIE

35. I formulari previsti dall'Allegato 12 del Regolamento (CEE) 2454/93 distribuiti in precedenza (con la menzione Comunità europea) resteranno validi fino ad esaurimento delle scorte e comunque non oltre il 1 maggio 2019? Occorre richiederne la restituzione?

Nell'ambito dell'informativa generale da diffondere alle imprese sui nuovi obblighi dell'istanza telematica, è opportuno sottolineare l'impossibilità di accettazione dei vecchi moduli dopo il 1 maggio 2019. Non è prevista la sostituzione. La Camera può decidere di richiedere i moduli e provvedere alla loro distruzione o invitare le stesse imprese a distruggere i modelli obsoleti.

36. A partire dal 1 giugno 2019, è abolito il visto "conformità di firma": come comportarsi con gli specimen raccolti e conservati dalla Camera?

Sarebbe opportuno procedere all'eliminazione dell'archivio nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali.
